

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 20/01/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 11/12/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione della somma di € 1.660,00, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, commissioni di attivazione e commissioni di gestione non maturate, oltre l'importo di € 143,84 a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- in via subordinata, per commissioni e/o costi ritenuti *up-front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- la rifusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa;
- la restituzione del contributo di € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in legge con l. n. 136/2023), unitamente alla pronuncia della CGUE resa nella causa C555/21, riconoscono il diritto alla riduzione del costo

totale del credito, ma con il limite del divieto dell'arricchimento senza causa, con conseguente irripetibilità dei costi relativi a prestazioni integralmente esaurite al momento della concessione del finanziamento;

- conseguentemente, la rimborsabilità dei soli costi a natura ricorrente, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito;
- la perdurante vigenza dell'art. 6-bis d.P.R. n. 180/1950 quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate;
- la natura *up-front* delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione, non rimborsabili poiché attengono alla fase genetica del rapporto e con essa si esauriscono;
- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, volte peraltro a remunerare un terzo soggetto *"per attività prodromica al perfezionamento del contratto"*;
- la natura *recurring* delle commissioni di gestione, già rimborsate in sede di conteggio estintivo per la quota non maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente;
- l'infondatezza della richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza e dell'istanza di refusione delle spese di assistenza tecnica;
- la legittimità della commissione di estinzione anticipata, applicata in conformità a quanto previsto dall'art. 125-sexies T.U.B.

Pertanto chiede, in via principale, di rigettare il ricorso, anche tenuto conto di quanto già rimborsato; in via subordinata, di decurtare dall'importo quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo.

La ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 11/12/2014, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-bis (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla settantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Quanto al compenso dell'intermediario del credito, è in atti il conferimento di incarico sottoscritto dalla ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento.

Per il rimborso delle commissioni di gestione, il contratto fa rinvio al piano di ammortamento, *"parte integrante del presente contratto"*.

L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata; dalla disamina di tale documentazione risulta che l'intermediario ha rimborsato le commissioni di gestione secondo il criterio *pro rata temporis*.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione*

anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tanto ricostruito, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni di intermediazione, alle spese di istruttoria e alle commissioni di attivazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle commissioni di gestione (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 9014/2024 e 11846/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	70
rate residue	50

TAN ▶	5,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	41,67%
- in proporzione alla quota	19,33%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	Spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 187,50	€ 86,97	☒		€ 86,97
☐	Comm. intermediazione (up front)	€ 2.976,00	€ 1.240,00	€ 575,13	☒		€ 575,13
☐	Comm. di attivazione (up front)	€ 558,00	€ 232,50	€ 107,84	☒		€ 107,84
☐	Comm. gestione (recurring)	€ 120,00	€ 50,00	€ 23,19	☐	€ 50,00	€ 0,00
☒					☐		€ 0,00
☒					☐		€ 0,00
☒					☐		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 770
interessi legali	si

Si precisa, con riferimento alle “commissioni di gestione” di incontestata natura *recurring*, che sebbene il criterio contrattuale sia astrattamente valido, nel prospetto è stato valorizzato il criterio proporzionale lineare atteso che quest’ultimo, più favorevole per il ricorrente, risulta concretamente applicato dall’intermediario in sede di conteggio estintivo.

Per le commissioni di attivazione, i costi di intermediazione e le spese di istruttoria, di riconosciuta natura *up-front*, è stato invece valorizzato – come emerge chiaramente dal prospetto – il criterio di rimborso in proporzione agli interessi.

La ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 143,84, non contestando l’erronea quantificazione dell’addebito, ma lamentando unicamente la mancata allegazione del “*dettaglio dei costi “eventualmente sostenuti”*” per l’estinzione anticipata del finanziamento.

Sul punto si è autorevolmente espresso il Collegio di Coordinamento, secondo il quale: “*La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Successivamente, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che: “*l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito*” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021).

Nel caso di specie, il c.d. “*importo rimborsato in anticipo*” è superiore alla soglia di € 10.000,00 (cfr. il conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione.

Si richiama, pertanto, in senso adesivo la decisione di questo Collegio a mente della quale: “*Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l’erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo*

spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Coll. coord., dec. n. 11679/2021)" (Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Quanto alla richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, si rileva che la stessa non è supportata da alcuna documentazione.

Non meritevole di accoglimento, infine, è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, sprovvista di alcuna documentazione a supporto e comunque attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 770,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI